

Repertorio n. 37440

Raccolta n. 13080

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore sedici e cinquanta minuti.

29 novembre 2010, ore 16,50

In Podenzano (PC), frazione Gariga, località I Casoni, Via 1° Maggio n. 103.

Dinanzi a me dottor Carlo Brunetti, Notaio in Piacenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza, è personalmente comparso il signor:

- **BOLZONI Emilio**, nato a Piacenza il 25 settembre 1952, domiciliato a Piacenza, Via Castello n. 25.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"BOLZONI S.P.A."

con sede in Podenzano (PC), località I Casoni, Via 1° Maggio n. 103, capitale sociale euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocentonovantottomila quattrocentosettantotto virgola settantacinque) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza:

00113720338,

mi dichiara che è riunito oggi, in questo luogo, il Consiglio di Amministrazione della società medesima, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO:

1. Nuova Procedura Operazioni con Parti Correlate; deliberare inerenti e conseguenti.

2. Modifiche statutarie obbligatorie in adeguamento alla normativa di recepimento della direttiva "Shareholders rights"; deliberare inerenti e conseguenti.

3. Varie ed eventuali.",

e mi richiede di redigere il verbale di detta riunione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, e 2436 del Codice Civile.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che la riunione si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, lo stesso richiedente, il quale constata e dà atto:

- che la seduta è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, mediante avviso inviato a consiglieri e sindaci effettivi in data 23 novembre 2010;

- che, oltre a se medesimo, sono presenti, di persona, i consiglieri Scotti Roberto, Amministratore Delegato, Magnelli Pier Luigi,

consigliere delegato, e Bolzoni Franco e, in audio-conferenza, in conformità all'art. 16 dello statuto sociale e come consentito nello stesso avviso di convocazione, i consiglieri Pisani Luigi, Turco Davide, Staack Karl Peter Otto, e gli amministratori indipendenti Cinti Raimondo, Salsi Giovanni e Mazzoni Paolo;

- che pertanto partecipa alla presente riunione l'intero consiglio di amministrazione;

- che sono altresì presenti, in proprio, il Presidente del Collegio Sindacale Picone Giorgio e, in audio-conferenza, gli altri sindaci effettivi Baldi Carlo e Anelli Maria Gabriella.

Dichiara pertanto la presente riunione regolarmente costituita, a' sensi di legge e dell'art. 17 dello statuto sociale, essendo il consiglio riunito in forma totalitaria.

Il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti che l'art. 19 dello statuto sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione, tra le altre, la competenza a deliberare l'adeguamento dello statuto stesso a disposizioni normative, in conformità all'art. 2365 comma 2 del Codice Civile.

Quindi, passando alla trattazione del punto 1 (uno) all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano, in relazione all'art. 2391-bis del Codice Civile ed al regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato

con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, la modifica dell'art.

21 dello statuto sociale.

Prende quindi la parola il dottor Giorgio Picone, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla modifica proposta.

Riprende quindi la parola il Presidente, che dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Preso atto che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, invita l'assemblea a deliberare in merito alla proposta modifica dell'art. 21 dello statuto sociale ed a pronunciarsi quindi sul seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione del Presidente;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giorgio Picone, a nome dell'intero Collegio,

delibera

di modificare, in relazione all'art. 2391-bis del Codice Civile ed al regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, l'art. 21 dello statuto sociale come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi

dell'articolo 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Le operazioni di competenza degli amministratori, che siano qualificabili come operazioni con parti correlate di maggior rilevanza ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono essere oggetto di delega ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale."

Chiusa la votazione, il Presidente constata e mi dichiara che il consiglio di amministrazione, con voto unanime, si è espresso a favore della suddetta proposta e che, pertanto, è stata approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto sociale.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti le ragioni che rendono necessaria, in relazione all'attuazione della direttiva n. 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, la modifica degli articoli 8, 10, 14 e 22 dello statuto sociale.

Prende quindi la parola il dottor Giorgio Picone, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole agli adeguamenti statutari proposti.

Riprende quindi la parola il Presidente, che dichiara aperta la discussione sugli argomenti di cui al secondo punto all'ordine del giorno.

Preso atto che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, invita l'assemblea a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno ed a pronunciarsi sul seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione del Presidente;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giorgio Picone, a nome dell'intero Collegio,

delibera:

1) di adeguare l'articolo 8 dello statuto sociale alla disposizione

dell'articolo 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, introdotto dal Decreto Legislativo n. 27/2010, e pertanto di modificare il suddetto articolo 8 come segue:

"La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da pubblicarsi nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Corriere della Sera".

L'avviso di convocazione dovrà contenere ogni indicazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.";

2) di adeguare l'articolo 10 dello statuto sociale alle disposizioni degli articoli 83-sexies e 135-novies del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, introdotti dal Decreto Legislativo n. 27/2010, e pertanto di modificare il suddetto articolo 10 come segue:

"Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla comunicazione, prevista ai sensi della normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine fissato dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Le comunicazioni trasmesse non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega

scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.";

3) di adeguare l'articolo 14 dello statuto sociale alla disposizione dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, introdotto dal Decreto Legislativo n. 27/2010, e pertanto di modificare il suddetto articolo 14 come segue:

"La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati.

Le liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre

modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà

candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci soggetti legittimati che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché

la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla

sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.";

4) di adeguare l'articolo 22 dello statuto sociale alla disposizione dell'articolo 148 comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, modificato dal Decreto Legislativo n. 27/2010 e, pertanto, di modificare il suddetto articolo 22 come segue:

"Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, ciascun membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo ed almeno due membri del medesimo Collegio possono convocare l'Assemblea.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una

per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare in prima convocazione sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini

inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, e mettendola a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La titolarità della quota di minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della normativa pro tempore vigente, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Le liste così presentate devono essere corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni soggetto legittimato ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione

di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti,

escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto."

Chiusa la votazione, il Presidente constata e mi dichiara che il consiglio di amministrazione, con voto unanime, si è espresso a favore delle suddette proposte e che, pertanto, sono state approvate le modifiche degli articoli 8, 10, 14 e 22 dello statuto sociale.

Il Presidente quindi, considerata la validità della presente riunione in forma totalitaria a' sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, espone ai presenti l'opportunità di adeguare l'art. 23 dello statuto sociale al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, attuativo della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, dando lettura del nuovo testo proposto.

Prende quindi la parola il dottor Giorgio Picone, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla modifica proposta.

Riprende quindi la parola il Presidente, che dichiara aperta la discussione sulla proposta modifica dell'art. 23 dello statuto sociale.

Preso atto che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, invita il consiglio a deliberare in merito alla proposta modifica dell'art. 23 dello statuto sociale ed a pronunciarsi quindi sul

seguinte testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione del Presidente;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giorgio Picone, a nome dell'intero Collegio,

delibera

di adeguare l'articolo 23 dello statuto sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 39/2010 e, pertanto, di modificare il suddetto articolo 23 come segue:

"La revisione legale dei conti della Società è eseguita da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina pro tempore vigente. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea Ordinaria, nelle forme e modalità di legge."

Chiusa la votazione, il Presidente constata e mi dichiara che il consiglio di amministrazione, con voto unanime, si è espresso a favore della suddetta proposta e che, pertanto, è stata approvata la modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciassette e

cinquanta minuti.

Il Presidente mi consegna quindi il testo dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche testè deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Il componente dispensa espressamente me Notaio dal dare lettura dell'allegato.

Spese ed imposte del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della società.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e a mano e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto al componente che lo ha approvato.

Occupava ventidue pagine intere e parte della ventitreesima pagina, per complessivi sei fogli di carta.

Il presente atto è sottoscritto alle ore diciassette e cinquantadue minuti.

Firmato:

Emilio Bolzoni

Carlo Brunetti notaio (L.S.)